

# STATUTO SOCIALE

MODIFICHE STATUTARIE:

- \* A.S. 10.4.98 NOTAIO CARLO FEDERICO TUCCARI REP. 48526 – RACC. 10214 - OMOLOGA TRIBUNALE DI ROMA DEL 1.6.1998.
- \* A.S. 15.12.99 NOTAIO NICOLA ATLANTE REP. 10257 – RACC. 3442- OMOLOGA TRIBUNALE DI ROMA DEL 15.1.2000.
- \* C.d.A. 30.11.01 – ART. 5 : CONVERSIONE CAPITALE SOCIALE DA LIRE A EURO
- \* A.S. 14.3.03 NOTAIO FABRIZIO RICCARDO FREDIANI REP. 25158 – RACC. 11746 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DI ROMA DEL 19.5.2003.
- \* A.S. 30.9.04 NOTAIO DANIELE MURITANO REP. 25142 – RACC. 3905 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DI ROMA DEL 21.12.2004
- \* A.S. 30.6.09 NOTAIO DANIELE MURITANO

## **STATUTO SOCIALE**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO**

##### **Art. 1**

La società si denomina “INVEST BANCA Società per Azioni”.

##### **Art. 2**

La società ha sede legale in Empoli (Firenze), agli indirizzi risultanti dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

La società potrà, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, istituire, modificare e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia ed all’estero.

##### **Art. 3**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere una o più volte prorogata con deliberazione dell’assemblea.

##### **Art.4**

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può, con l’osservanza e nei limiti delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere tutte le operazioni e i servizi di intermediazione mobiliare, bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo, anche per conto di intermediari che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti o servizi o attività di investimento.

La società può anche emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE – AZIONI E OBBLIGAZIONI**

#### **Art. 5**

Il capitale sociale è di EURO 15.300.000.= ed è costituito da n. 30.000.000.= di azioni ordinarie da euro 0,51.= cadauna.

#### **Art. 6**

Il capitale potrà essere ulteriormente aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con conferimento di beni in natura.

In caso di aumento del capitale sociale anche mediante emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi, le nuove azioni saranno riservate ai soci in rapporto alla loro partecipazione sociale e con l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 2438, 2439, 2440 e 2441 del codice civile.

In caso di alienazione delle azioni per atto tra vivi, i soci avranno diritto di prelazione all'acquisto in proporzione alle azioni da ciascuno rispettivamente possedute.

Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà, pertanto comunicare per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla società presso la sede sociale, prezzo e termini della proposta di alienazione agli altri soci. La Società, a sua volta, informerà i soci con lo stesso mezzo all'indirizzo risultante dal libro dei soci precisando i termini sull'offerta. I soci avranno trenta giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per l'esercizio di tale diritto, da effettuarsi egualmente per iscritto con raccomandata a.r. da inviare alla società, allo stesso prezzo e con le stesse modalità contenute nella proposta precisando la quantità massima delle azioni che accettano di acquistare. Il mancato esercizio del diritto nel termine e con le modalità sopraindicate comporterà decadenza dello stesso.

Il possesso di ogni azione importa l'accettazione da parte del possessore di tutti i patti sociali contenuti nell'atto costitutivo e nello statuto.

Per tutti gli effetti di legge gli azionisti riconoscono l'esclusiva competenza del Tribunale di Firenze per ogni controversia che possa insorgere tra azionisti e società.

#### **Art. 7**

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, s'intende all'indirizzo risultante dal libro soci.

**TITOLO III**  
**SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

**Art. 8**

Il sistema di amministrazione e controllo della società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione VI bis del c.c., che prevede un consiglio di amministrazione ed un collegio sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono.

La revisione contabile è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

**TITOLO IV**  
**ASSEMBLEE**

**Art. 9**

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria a' sensi di legge.

L'assemblea può essere convocata anche in località diversa da quella sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per le deliberazioni previste dall'articolo 2364 codice civile.

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva:

- a) le politiche di remunerazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- b) i piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

**Art. 10**

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2366 codice civile.

In mancanza di convocazione, sono tuttavia valide le assemblee qualora siano presenti o

rappresentati tutti i soci e vi assistano la maggioranza degli amministratori e dei sindaci in carica.

#### **Art. 11**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di azioni, i quali almeno cinque giorni prima dell'adunanza le abbiano depositate nei luoghi e nei termini fissati nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 12**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio secondo le prescrizioni e nei limiti dell'art. 2372 del codice civile.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea medesima.

#### **Art. 13**

L'assemblea è presieduta dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente del consiglio di amministrazione, oppure, in mancanza di entrambi, dall'amministratore più anziano nella carica.

Ai fini del presente statuto, s'intende "amministratore più anziano" colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio di amministrazione; in caso di nomina contemporanea, si intende il più anziano d'età.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione, accertare il diritto dei soci ad intervenire all'assemblea e dirigere e regolare le discussioni e le votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un notaio a norma di legge.

#### **Art. 14**

Le assemblee si costituiscono e deliberano con le presenze e le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del codice civile.

#### **Art. 15**

Le delibere dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

## **Art. 16**

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) le modifiche dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

I soci non possono addurre ulteriori cause di recesso e, in particolare, cause concernenti la proroga del termine della società e l'introduzione e la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

## **TITOLO V AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 17**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 11 (undici), eletti dall'assemblea.

La determinazione dei membri del consiglio spetta all'assemblea, al momento della nomina.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Coloro che in possesso dei requisiti intendano candidarsi alla carica di amministratore dovranno presentare la propria candidatura, presso la sede della società, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione avente ad ordine del giorno la nomina del consiglio di amministrazione.

Sono eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla legge.

Almeno uno degli amministratori deve essere indipendente.

E' considerato non indipendente l'amministratore che:

- rivesta la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
- sia socio o amministratore o abbia relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;
- sia parente entro il terzo grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti d'indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione ed in ogni caso decade dalla carica.

Almeno uno degli amministratori deve essere non esecutivo. All'amministratore non esecutivo non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non può essere coinvolto, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

L'idoneità degli esponenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, rientra nelle valutazioni di competenza dell'organo di appartenenza, che dovrà accertarla e assicurarla nel continuo.

#### **Art. 18**

Se nel corso dell'esercizio verrà a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà automaticamente decaduto e la minoranza dovrà convocare l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

#### **Art. 19**

Il consiglio nomina fra i suoi membri un presidente e può nominare uno o più vice presidenti. Può nominare inoltre un segretario, anche fuori dai suoi membri.

#### **Art. 20**

Il presidente del consiglio di amministrazione ha un ruolo non esecutivo ed ha compiti d'impulso e di coordinamento dell'attività d'impresa, nonché di quella degli organi collegiali che presiede, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. Promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e degli eventuali comitati interni.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

### **Art. 21**

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, almeno una volta ogni due mesi e ogniqualvolta il presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale. Partecipa alle riunioni il direttore generale con funzioni consultive e propositive.

### **Art. 22**

Il consiglio è convocato, fissando l'ordine del giorno, dal presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed ai sindaci effettivi o, nei casi di urgenza, con telefax, telegramma o messaggio di posta elettronica con conferma di avvenuta ricezione o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi come sopra almeno due giorni prima.

Il presidente coordina i lavori del consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite preventivamente a tutti i consiglieri.

### **Art. 23**

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

In mancanza del presidente, presiede il vice presidente; in mancanza di entrambi presiederà le adunanze l'amministratore presente più anziano nella carica.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e delle deliberazioni. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale del libro sociale.

#### **Art. 24**

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio nomina il segretario tra i suoi membri o all'esterno. Il segretario cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario stesso.

#### **Art. 25**

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni, per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto, in modo tassativo, riservano all'assemblea dei soci.

Oltre le attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione:

- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, nonché la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di controllo, amministrativo e contabile;
- la verifica periodica, almeno annuale, della struttura organizzativa della società e del sistema dei controlli sotto il profilo dell'osservanza alle norme di legge e regolamentari volta per volta vigenti;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni assicurando che le funzioni operative siano separate da quelle di controllo;
- la nomina e la revoca del presidente e del vicepresidente;
- la nomina del direttore generale e del vicedirettore generale, nonché la revoca degli stessi;
- la nomina e la revoca dei dirigenti;
- la definizione delle strategie relative alle relazioni sindacali;
- l'acquisto e la vendita di azioni proprie;
- l'assunzione di partecipazioni non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2361, comma 2, c.c.;
- la cessione di partecipazioni;
- la nomina o designazione di rappresentanti della società negli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società stessa partecipa o per i quali è comunque chiamata a provvedere;
- l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;

- l'istituzione, la chiusura e il trasferimento di succursali e uffici di rappresentanza;
- la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e conformità, previo parere del collegio sindacale;
- l'eventuale costituzione di comitati operativi e di controllo.
- l'esternalizzazione di servizi essenziali o importanti;
- l'approvazione del progetto di governance;
- la definizione dei flussi informativi e valutazione dei medesimi in termini di adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione nel continuo del sistema di remunerazione approvato dall'assemblea al fine di monitorarne la coerenza con le strategie di lungo periodo.

Il consiglio di amministrazione deve assicurare un'adeguata informativa all'assemblea ordinaria sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

I limiti al cumulo di incarichi sono stabiliti, con apposito regolamento approvato dall'assemblea.

#### **Art. 26**

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare, determinando i limiti quantitativi e qualitativi della delega, proprie attribuzioni al comitato esecutivo, se nominato.

Le attribuzioni delegate al comitato esecutivo dovranno essere coordinate con quelle delegabili al direttore generale e con i compiti di competenza di quest'ultimo.

Il consiglio potrà conferire speciali incarichi e mandati, entro determinati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperti, con le relative facoltà di firma ad uno o più dei suoi membri, al direttore generale e/o al vicedirettore generale, od anche a persona estranea, per determinati affari o categorie di affari, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Potranno essere conferiti, determinandone i limiti e le attribuzioni, poteri decisionali anche al direttore generale, ai dirigenti, ai quadri direttivi e agli impiegati con grado, nonché ai preposti alle dipendenze sulla base delle funzioni e/o del grado ricoperto.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia con le modalità fissate dal consiglio di amministrazione al comitato esecutivo, se nominato, e allo stesso consiglio alla prima successiva riunione. Resta fermo l'obbligo di riferire, con cadenza trimestrale, da parte degli organi delegati sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

## **Art. 27**

Il comitato esecutivo può essere nominato dal consiglio di amministrazione per il periodo di volta in volta da quest'ultimo determinato e può avere scadenza massima pari a quella prevista per il consiglio di amministrazione fra i cui membri viene nominato, il quale ne stabilisce le attribuzioni e le modalità di funzionamento, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.

Il presidente del consiglio di amministrazione è membro di diritto del comitato esecutivo e ne presiede le riunioni.

La determinazione del numero dei membri del comitato esecutivo, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), spetta al consiglio fra i suoi membri, al momento della nomina.

Il comitato esecutivo si riunisce, di regola, almeno una volta al mese ed ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Alle riunioni del comitato esecutivo, partecipa il direttore generale, con funzioni propositive e consultive e vi assiste il collegio sindacale.

Le adunanze del comitato esecutivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità, la delibera si intende respinta.

Il comitato esecutivo può, in casi urgenti, assumere decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, ove il consiglio stesso sia impossibilitato a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono svolte dal segretario del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da un consigliere all'uopo designato in apertura di riunione.

Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento chi ne fa le veci, nei casi di necessità ed urgenza e qualora non possa provvedere il comitato esecutivo potrà assumere decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quanto riservato alla competenza esclusiva di quest'ultimo:

- su proposta e con parere favorevole del direttore generale, in materia di erogazione del credito e di affari inerenti il personale;
- sentito il direttore generale negli altri casi, portando le decisioni assunte a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

### **Art. 28**

Ai membri del consiglio di amministrazione, spetta un compenso annuale, oltre il rimborso delle eventuali spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. La misura del compenso e gli eventuali gettoni di presenza sono stabiliti dall'assemblea. Il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'assemblea.

## **TITOLO VI RAPPRESENTANZA**

### **Art. 29**

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi autorità giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo) e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento, al vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo al consigliere più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

Il direttore generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti di sua competenza a norma del presente statuto, nonché per gli atti a lui delegati e nell'ambito di poteri a lui conferiti dal consiglio di amministrazione

Il consiglio può conferire procure speciali anche con firma singola e, per determinate categorie di atti e di affari, con firma abbinata, anche a persone estranee alla società.

Per agevolare lo svolgimento del normale lavoro di banca, il consiglio può autorizzare dirigenti, quadri direttivi ed impiegati a firmare, con firma singola o abbinata, per quelle categorie di operazioni dal consiglio determinate.

## **TITOLO VII**

### **CONTROLLO**

#### **Art. 30**

Il collegio sindacale è organo con funzioni di controllo.

L'assemblea nomina il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi, tra i quali elegge il presidente, e da due sindaci supplenti.

Coloro che in possesso dei requisiti intendano candidarsi alla carica di sindaco dovranno presentare la propria candidatura, presso la sede della società, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione avente ad ordine del giorno la nomina del collegio sindacale.

Sono eletti sindaci effettivi i primi tre che ricevono il maggior numero di voti. Tra questi l'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale con votazione separata.

I primi due non eletti alla carica di sindaco effettivo risultano eletti sindaci supplenti.

I sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dalla carica coloro che abbiano assunto cariche in organi diversi da quelli di controllo presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni.

L'idoneità dei sindaci a svolgere le proprie funzioni rientra nelle valutazioni di competenza dell'organo di appartenenza che dovrà accertarla ed assicurarla nel continuo.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti interni, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento, sulla funzionalità del sistema dei controlli interni, sulla adeguatezza del sistema di gestione dei rischi, sulla trasparenza nelle operazioni con parti correlate e sugli altri atti e fatti precisati dalla legge. In particolare, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 1/9/1993 nr. 385, il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della società o violazione delle

norme che disciplinano l'attività bancaria.

La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione nei termini indicati all'art. 23.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il presidente.

Il collegio sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno. Le relazioni delle funzioni di revisione interna e di conformità devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche all'organo di controllo. Il collegio sindacale, fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, segnala al consiglio di amministrazione le carenze e irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica l'efficacia nel tempo.

### **Art. 31**

Il controllo contabile della società è affidato ad una società di revisione, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e di adeguate caratteristiche di professionalità ed esperienza, nominata dall'assemblea la quale determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico. Alla società incaricata si estendono gli obblighi di informativa di cui all'art. 52 c. 2 del d.lgs. n. 385 del 1993.

Il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

## **TITOLO IX DIREZIONE GENERALE**

### **Art. 32**

La direzione generale è composta dal direttore generale e dal vice direttore generale nominati dal Consiglio di amministrazione, che ne determina le attribuzioni.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

### **Art. 33**

Il direttore generale sovrintende alla struttura aziendale e ne è responsabile.

Il direttore generale partecipa, con funzioni istruttorie, consultive, propositive e con facoltà di inserire nei verbali proprie dichiarazioni, alle riunioni degli organi amministrativi, per i quali è tenuto a presentare motivate relazioni sugli argomenti che richiedono le deliberazioni di tali organi.

Assiste inoltre alle riunioni dell'assemblea.

È capo del personale e ha, nell'ambito delle funzioni propositive previste dall'art. 21, specifici poteri di proposta agli organi amministrativi in tema di personale e di operazioni attive; gestisce gli affari correnti, con gli eventuali limiti che il consiglio di amministrazione decidesse di fissare, e provvede a dare esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il direttore generale può avviare di sua iniziativa tutte le azioni giudiziarie che appaiano opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Consente alle cancellazioni di iscrizioni, di trascrizione di privilegi e di ogni altra formalità ipotecaria, alle surrogazioni a favore di terzi e alla restituzione di pegni, quando il credito garantito risulti interamente estinto ovvero inesistente.

Dell'esercizio delle proprie funzioni, il direttore generale risponde al consiglio di amministrazione e riferisce allo stesso ed al collegio sindacale, almeno ogni due mesi, secondo quanto previsto dall'art. 2381 c.c..

In caso di assenza e impedimento, il direttore generale è sostituito dal vice direttore generale; in caso di mancata nomina o di assenza o impedimento di quest'ultimo, da uno dei dirigenti all'uopo delegati dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova dell'assenza di quest'ultimo e di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

## **TITOLO X BILANCIO - DIVIDENDI**

### **Art. 34**

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redigerà il bilancio a norma di legge.

#### **Art. 35**

Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al dieci per cento per la riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, vengono assegnati alle azioni, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserva o di destinazioni speciali oppure deliberi di mandare ai successivi esercizi una parte di tali utili o di disporne diversamente.

#### **Art. 36**

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo ed entro il termine che annualmente dal medesimo verrà fissato.

#### **Art. 37**

I dividendi non riscossi entro il quinquennio, dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società e versati alla riserva straordinaria.

### **TITOLO XI SCIoglimento - RINVIO**

#### **Art. 38**

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

#### **Art. 39**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle leggi speciali vigenti in materia.